



**Nota Integrativa al
BILANCIO DI PREVISIONE
2022/2024**

COMUNE DI ARNESANO

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024

Art. 11, c. 3, lett. g), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118

Il bilancio di previsione finanziario rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell'Ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da destinare a missioni e programmi, coerentemente con quanto previsto dai documenti della programmazione.

Il **bilancio di previsione 2022-2024** è stato redatto nel rispetto dei principi generali e applicati di cui al d.Lgs. n. 118/2011.

Si rammenta che il termine per l'approvazione del bilancio **2022-2024** è stato prorogato, rispetto a quello ordinario stabilito ai sensi dell'art. 151, D.Lgs. n. 267/2000:

- al **31 marzo 2022** dal D.M. Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 (in G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021);
- al **31 maggio 2022** dall'3, c. 5-sexiesdecies, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, dopo la conversione in L. n. 15/2022;
- al **30 giugno 2022** dal D.M. Ministero dell'Interno del 31 maggio 2022 (G.U. n.127 del 01 giugno 2022) del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali.

Al bilancio di previsione deve essere allegata la **nota integrativa**, il cui contenuto minimo raccoglie i seguenti elementi:

1. i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
2. l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente e dei relativi utilizzi;
3. l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
4. nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
5. l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
6. gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
7. l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, c. 1, lett. a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
8. l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
9. altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

1. I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni

La fase di programmazione si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, tiene conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite dall'Ente, tiene inoltre conto delle scelte già operate nei precedenti esercizi e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani riferibili alle missioni dell'Ente.

Come disposto dall'art. 39, c. 2, D.Lgs. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi.

Le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione rispettano i principi di annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità, significatività, rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, neutralità, pubblicità e dell'equilibrio di bilancio.

In particolare:

- i documenti del sistema di bilancio, nonostante prendano in considerazione un orizzonte temporale di programmazione triennale, attribuiscono le previsioni di entrata e uscita ai rispettivi esercizi di competenza, ciascuno dei quali coincide con l'anno solare (rispetto del principio n. 1 - Annualità);
- il bilancio di questo ente è unico, dovendo fare riferimento a un'amministrazione che si contraddistingue per essere un'entità giuridica unica. Di conseguenza, il complesso unitario delle entrate finanzia la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge, talune fonti di entrata sono state destinate alla copertura di determinate e specifiche spese (rispetto del principio n. 2 - Unità);
- il sistema di bilancio comprende tutte le finalità e tutti gli obiettivi di gestione nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa amministrazione, fornendo una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista nei rispettivi esercizi. Eventuali contabilità separate, se presenti in quanto espressamente ammesse dalla norma, sono ricondotte al sistema unico di bilancio entro i limiti temporali dell'esercizio (rispetto del principio n. 3 - Universalità);
- tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altri eventuali oneri a esse connessi. Allo stesso tempo, tutte le uscite sono riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere a eventuali compensazioni di partite (rispetto del principio n. 4 - Integrità).

Nell'illustrare le entrate, dopo l'entrata in vigore della legge di bilancio per il 2021 (L. n. 178/2020), sono stati considerati gli effetti delle disposizioni ad oggi vigenti, che sul fronte delle entrate, prevedono, fra l'altro:

- la conferma dell'introduzione del Canone unico in sostituzione dei tributi minori rappresentati dai prelievi sulla pubblicità e sull'occupazione di suolo pubblico, salvo proroghe dell'ultima ora contenute nel testo definitivo del decreto Milleproroghe;
- l'entrata in vigore dal 1° gennaio 2021 delle prescrizioni contenute nel D.Lgs. n. 116/2020 che, in materia di rifiuti, ha apportato significative modifiche al Codice dell'Ambiente (D.Lgs. n. 152/2006). In particolare, sono rilevanti la nuova definizione di rifiuti urbani entrata in vigore il 1° gennaio 2021 e la facoltà di uscita dal servizio pubblico di cui all'art. 238, comma 10. Queste norme presentano importanti implicazioni sia sull'organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, sia sul gettito del prelievo sui rifiuti;
- la parziale correzione dei criteri di ripartizione del Fondo di solidarietà comunale come descritti nella Nota metodologica redatta a cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze che contiene anche una sintesi delle disposizioni applicate per la determinazione dell'importo definitivo del FSC 2020 e un elenco delle operazioni effettuate dal Ministero per determinare il FSC 2021, considerando anche le innovazioni introdotte dall'art. 1, cc. 792, 793 e 794, L. n. 178/2020. Si rammenta che tale nota metodologica è allegata alla documentazione propedeutica all'approvazione del bilancio 2022-2024, in attesa della definizione dei nuovi stanziamenti per il FSC 2022.

Di seguito sono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni relative al triennio, distintamente per la parte entrata e per la parte spesa.

1.1. Le entrate

Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio 2022-2024 sono state formulate tenendo in considerazione l'andamento storico degli esercizi precedenti, ove disponibile, ovvero le basi informative (catastale, tributaria, ecc.) e le modifiche normative che hanno impatto sul gettito.

Si ricorda l'accorpamento IMU-TASI secondo la legge n. 160/2019, fermo restando per questo Ente l'azzeramento dell'aliquota Tasi.

Nel prospetto seguente sono riportati i criteri di valutazione per la formulazione delle principali **entrate**.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

In materia IMU occorre procedere ad una rivalutazione dello stanziamento di entrata sia in relazione ai dati derivanti dal portale del federalismo fiscale sia sui dati estrapolati dal sistema punto fisco ed importati sul nostro programma di gestione tributaria.

Altri fabbricati

Gruppo/Categoria	Utilizzo	Fascia di reddito imponibile	Alliquota (%)	Imposta stimata (€)
TUTTE GRUPPO A	TUTTI	TUTTE	9.8	273.006,55
TUTTE GRUPPO B	TUTTI	TUTTE	9.8	23.954,82
TUTTE GRUPPO C	TUTTI	TUTTE	9.8	132.612,09
TUTTE GRUPPO D	TUTTI	TUTTE	9.8	99.719,20

Totale imposta stimata da: da 476.363,39(€) a 582.221,93(€) – senza tener conto delle aree edificabili¹.

In via prudenziale, sulla base della stima derivante dai predetti dati, il Comune di Arnesano, sempre nel rispetto degli equilibri di bilancio, prevede in via provvisoria di incrementare lo stanziamento, salvo poi procedere se necessario a delle rettifiche in diminuzione o in aumento dello stanziamento qualora se ne verificano le condizioni.

Principali norme di riferimento	Art. 1, commi da 738 a 783, legge n. 160/2019 Art. 1, c. 48, legge n. 178/2020		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	420.000,00		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	420.000,00		
Gettito previsto nel triennio	2022	2023	2024
	450.000,00	450.000,00	450.000,00
Effetti connessi a modifiche legislative già in vigore sugli anni della previsione	Novità IMU 2022 ➤ MODIFICA RIDUZIONE IMU ESTERO (art. 1, comma 743, della Legge 234/2021- legge di bilancio 2022). Limitatamente all'anno 2022, si dispone la riduzione IMU al 37,5 per cento per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia. Ciò significa che mentre nel 2021 per tali soggetti la riduzione d'imposta era pari al 50%, nel 2022 essa sale al 62,5% ➤ ESENZIONE IMU "BENI MERCE" (art. 1, comma 751, della L. 160/20219 - legge di Bilancio 2020). A decorrere dal 1° gennaio 2022 sono esenti dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati. Resta obbligatoria la presentazione		

¹ Dato estrapolato dal portale del Federalismo Fiscale

	<p>della dichiarazione IMU a pena di decadenza.</p> <p>➤ ABITAZIONE PRINCIPALE (art. 5-decies del DL. 146/2021, conv. nella L. 215/2021). La norma dispone che nel caso in cui i membri del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza in immobili diversi - siti nello stesso comune oppure in comuni diversi - l'agevolazione prevista per l'abitazione principale spetti per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare. La scelta dovrà essere comunicata per mezzo della presentazione della Dichiarazione IMU al Comune di ubicazione dell'immobile da considerare abitazione principale. In risposta a specifico quesito di Telefisco 2022 è stato precisato che in capo al soggetto passivo grava l'obbligo di presentazione della dichiarazione Imu. Per la compilazione del modello dichiarativo il contribuente deve barrare il campo 15 relativo alla "Esenzione" e riportare nello spazio dedicato alle "Annotazioni" la seguente frase: «Abitazione principale scelta dal nucleo familiare ex articolo 1, comma 741, lettera b), della legge n. 160 del 2019». La dichiarazione per l'anno fiscale 2022 dovrà essere presentata entro il 30/06/2023.</p> <p>➤ ESENZIONE IMMOBILI CAT. D3 (art. 78, comma 1, lett. d), e comma 3 del D.L. 104/2020). Per il 2022, così come per il saldo 2020 e per l'anno 2021, resta confermata l'esenzione dal versamento IMU per gli immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli (ossia gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3), a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate.</p>
Effetti connessi alla modifica delle aliquote	<i>Non sono state effettuate modifiche</i>
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dalla legge	<i>Natura delle agevolazioni Soggetti e categorie di beneficiari Obiettivi perseguiti</i>
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dal regolamento	<i>Natura delle agevolazioni Sono quelle previste per legge</i>
Altre considerazioni	Si effettuerà in continuo monitoraggio in virtù degli effetti dell'emergenza sanitaria per adeguare, eventualmente le previsioni di entrata.

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Principali norme di riferimento	Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013 Del. ARERA n. 443-444/2019 Del. ARERA n. 363/2021 (MTR-2 per il periodo 2022-2025) D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e successivi provvedimenti emergenziali Art. 1, c. 48, legge n. 178/2020 D.Lgs. n. 116/2020		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	755.772,00		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	733.206,00		
Gettito previsto nel triennio	2022	2023	2024
	744.938,00	756.857,00	768.967,00
Effetti connessi a modifiche legislative in vigore sugli anni della previsione	<i>Versamento direttamente alle province Per le annualità 2021 e successive il TEFA e gli eventuali interessi e sanzioni sono versati dai contribuenti direttamente alle province e alle città metropolitane secondo gli importi indicati dai comuni nel bollettino di conto corrente postale o negli altri strumenti di pagamento, secondo le specifiche tecniche rese disponibili con successivo decreto da adottare ai sensi dell'art. 19, comma 7, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;</i>		

Effetti connessi alla modifica delle tariffe	Ad oggi non sono previste modifiche fermo restando le decisioni di ARERA
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dalla legge	<i>Approvazione del PEF secondo le direttive ARERA considerando un arco temporale più ampio e basandosi sui dati consuntivi del 2020</i>
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dal regolamento	<i>Natura delle agevolazioni Quelle previste dalla normativa e dal nuovo regolamento comunale</i>
Altre considerazioni	<p>NOTA BENE:</p> <p>Si conferma la necessità di disporre del piano finanziario 2022, che deve essere redatto con le regole del MTR-2 di Arera e validato dall'ente territorialmente competente in tempo utile per l'approvazione delle tariffe del tributo da parte dell'ente.</p> <p>Tra le principali novità introdotte da ARERA nel nuovo MTR-2 troviamo l'ampliamento del perimetro di controllo della filiera e dei soggetti interessati: Spazzamento, Raccolta, Trasporto e da oggi anche Smaltimento. Con l'MTR-2 sono infatti regolate le tariffe di accesso agli impianti di Trattamento, Recupero e Smaltimento dei Rifiuti Urbani, prevedendo una programmazione quadriennale e premiando le best practice in termini di performance ambientali nella valorizzazione dei rifiuti e nell'utilizzo di soluzioni tecnologiche.</p> <p>La determinazione delle tariffe di accesso agli impianti terrà conto del grado di integrazione della filiera distinguendo gli impianti di chiusura del ciclo in "Integrati", "Minimi" e "Aggiuntivi", prevedendo componenti perequative a compensazione o maggiorazione a seconda del tipo di impianto a cui si conferisce: Compostaggio/digestione anaerobica, impianti di incenerimento con recupero di energia, impianti di incenerimento senza recupero di energia e discarica.</p> <p>Tali meccanismi di perequazione e quantificazione delle suddette componenti saranno definite con successivo provvedimento.</p> <p>Sono definiti impianti "minimi", precisa l'ARERA, quelli ritenuti indispensabili alla chiusura del ciclo dei rifiuti nel loro territorio e previsti nella programmazione. Sono impianti "aggiuntivi" quelli diversi dai minimi, per i quali si applica una regolazione orientata alla trasparenza.</p> <p>È stato confermato inoltre il modello di regolazione tariffaria Asimmetrica, che permette di gestire le differenze territoriali e gestionali sia in termini di presenza di impianti sia di gestione dei flussi di rifiuti.</p> <p>La regolazione MTR-2, quindi, oltre ad applicarsi a tutti i gestori integrati e ai loro impianti, si applica agli operatori non integrati che gestiscono impianti "minimi", con l'introduzione di incentivi decrescenti in base al tipo di trattamento che operano sui rifiuti (compostaggio, digestione anaerobica, termovalorizzazione).</p> <p>È sempre penalizzato il conferimento in discarica.</p> <p>I livelli di raccolta differenziata, il trattamento dei rifiuti con riutilizzo o riciclo, la prossimità territoriale e le caratteristiche dimensionali, tecnologiche e di impatto ambientale degli impianti, diventano con l'MTR-2 variabili quantitative che determinano la TARI, rendendola più vicina alle esigenze dei cittadini.</p> <p>Inoltre, la Legge di bilancio 2021 ha introdotto a partire dal 2021 una nuova agevolazione della quale è necessario tenere conto: l'art. 1, c. 48, L. n. 178/2020, infatti, riduce di due terzi la tassa sui rifiuti (TARI), o l'equivalente tariffa corrispettiva, dovuta in misura ridotta di due terzi per una sola unità immobiliare destinata ad uso abitativo - purché non locata o data in comodato d'uso - posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia e siano residenti in uno "Stato di assicurazione" diverso dall'Italia.</p> <p>Per questa tipologia di immobili sarà pertanto dovuto un terzo dell'importo totale del prelievo TARI commisurato per anno solare.</p>

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Principali norme di riferimento	Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	Euro 150.000,00. Si specifica che il criterio utilizzato per l'accertamento dell'addizionale IRPEF non si è modificato nell'anno di competenza.		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	Euro 150.000,00. Si specifica che il criterio utilizzato per l'accertamento dell'addizionale IRPEF non si è modificato nell'anno di competenza.		
Gettito previsto nel triennio	2022	2023	2024
	135.000,00	147.000,00	147.000,00
Effetti connessi a modifiche legislative in vigore sugli anni della previsione	Nessuno		
Effetti connessi alla modifica delle aliquote			
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dalla legge	Le aliquote sono state ridotte da 5 a 4 adeguandosi alla normativa nazionale che ha previsto la riduzione del numero di aliquote da applicare al reddito e ad una riduzione in termini percentuali delle stesse.		
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dal regolamento	<p><i>Natura delle agevolazioni</i> L'imposta è applicata in maniera progressiva su diversi scaglioni di reddito con soglia di esenzione fino a 10.000,00 euro</p>		
Altre considerazioni	<p>NOTA BENE: La previsione è incerta, allo stato attuale. Se, da un lato, il principio contabile stabilisce che l'addizionale si accerta per cassa oppure sulla base del minore tra l'importo accertato il secondo anno precedente (2020) e quello dato dalla somma degli incassi in conto/competenza del secondo anno precedente e in conto/residui dell'anno precedente (incassi in conto/competenza 2020 + incassi in conto/residui 2021), bisogna necessariamente tenere conto degli effetti dell'emergenza economica sui redditi dei contribuenti.</p> <p>Pur nell'auspicio di una ripresa economica (che comunque il Def indica in misura tale da consentire già nel 2022 il recupero della riduzione del Pil 2020), l'addizionale nel 2022 si attesterà ancora, probabilmente, su livelli inferiori al trend storico fino al 2019.</p> <p>Si tratta di una valutazione complessa, anche perché a oggi non sono noti gli effetti sull'addizionale 2021, che si paleseranno per la maggior parte solo nel corso del 2022, allorquando dovrà essere versato il saldo dell'addizionale 2021.</p> <p>Anche se in base al principio contabile si potrebbe prevedere una somma in linea con gli anni passati, il principio di prudenza invita ad attestarsi su importi inferiori anche per il 2022.</p> <p>Per il 2023 e il 2024, bisogna considerare che in base alla regola di accertamento, l'importo dell'addizionale non potrà superare il livello di accertamento 2021 il quale, pur potendo attestarsi sul livello dell'anno fiscale 2019, si ridurrà per effetto del calo dei versamenti.</p>		

Con le relative deliberazioni di Giunta Comunale sono state adottate le tariffe per i cd. Tributi minori. Anche le tariffe per i servizi a domanda individuale sono state confermate.

CANONE UNICO PATRIMONIALE

Principali norme di riferimento	L. n. 160/2019 – art. 1, cc. 816-847		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	NOTA BENE: si tratta di tributo di nuova istituzione, frutto dell'accorpamento di TOSAP, COSAP, Imposta sulla pubblicità, CIMP e diritto sulle pubbliche affissioni.		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	Vedi sopra.		
Gettito previsto nel triennio	2022	2023	2024

	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Effetti connessi a modifiche legislative in vigore sugli anni della previsione	I commi 816-836 istituiscono dal 2021 il cd. canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari. Tale canone è destinato a sostituire la vigente disciplina della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), nonché del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e del canone per l'occupazione delle strade. I commi da 837 a 847 istituiscono il canone unico patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati, che dal 2021 sostituisce la TOSAP, il COSAP e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, anche la TARI.		
Effetti connessi alla modifica delle tariffe	Come prevede il comma 817 della legge 160/2019, il canone deve assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono stati sostituiti (salva la possibilità di variare il gettito modificando le tariffe).		
Altre considerazioni	L'applicazione di questi nuovi canoni richiede l'approvazione dei regolamenti da parte del Comune e delle conseguenti tariffe, pur tenendo conto della tariffa standard indicata dalla legge. Anche se il canone è introdotto dalla legge, la disciplina regolamentare è necessaria per definire diversi aspetti essenziali per la sua applicazione. Quindi la legge e il regolamento comunale sono i presupposti per poter iscrivere in bilancio la relativa entrata. Si tratta di un'operazione complessa, stante la varietà dei presupposti impositivi. A ciò si aggiunge la soppressione con decorrenza dal 1° dicembre 2021 dell'obbligatorietà di istituire il servizio delle pubbliche affissioni (che resta in vigore solo per i manifesti privi di rilevanza economica).		

Inoltre, per le seguenti entrate si mettono in evidenza alcuni aspetti qualificanti delle previsioni:

Proventi del recupero dell'evasione tributaria

L'ufficio tributi continuerà la sua opera di recupero della evasione tributaria relativa alle annualità successive al 2013, tanto per ICI/IMU che per la Tarsu/Tares/Tari relativamente agli accertamenti d'ufficio, oltre alla consegna dei ruoli relativi alla riscossione coattiva per gli accertamenti degli anni precedenti non ancora incassati.

Le informazioni tributarie, successive alla elaborazione dei dati sono stati alla base della proiezione di previsione per i relativi stanziamenti.

Nel corso del 2022 e per gli anni successivi l'ufficio provvederà ad una più accurata pulizia della banca dati che dovrebbe comportare migliore efficienza ma anche maggiori probabilità di recupero evasione.

Saranno notificati ulteriori accertamenti relativi ad IMU 2017 e TARI 2017.

Fondo di solidarietà comunale

Il FSC per il 2022, già quantificato e consultabile sul portale ministeriale Finanza Locale, tiene sempre conto delle disposizioni relative all'esonero dalla TASI fin dal 2016 delle abitazioni principali e delle nuove detrazioni per autofinanziamento dello stesso Fondo per Imu di competenza. Ridotti o del tutto eliminati tutti gli ulteriori interventi avuti in emergenza Covid19 (2020/2021).

Il dato è stato riportato nella consistenza esatta evidenziata sul portale ministeriale Finanza Locale.

Dato importante è l'utilizzo di una quota destinata al miglioramento dei servizi sociali che sarà destinata, come da normativa, in quota parte alla stabilizzazione di un'assistente sociale, mentre la restante parte sarà a carico del fondo povertà.

Proventi delle sanzioni Codice della strada

Questi proventi sono stati indicati sulla base di quanto già disponibile presso il servizio di competenza e sulla predisposizione delle attività programmate in merito alla circolazione e viabilità del territorio comunale. La cui destinazione è stata deliberata di Giunta avente n. 41/2022.

1.2. Le spese

Per quanto riguarda le **spese correnti**, le previsioni sono state formulate sulla base:

- dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, pulizie, illuminazione pubblica, ecc.);
- delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali;
- delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle scelte dell'amministrazione effettuare in relazione agli obiettivi indicati nel DUP;

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse che gli enti devono stanziare nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente esigibili e che giungono a riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio.

Il principio contabile della contabilità finanziaria prevede criteri puntuali di quantificazione delle somme da accantonare a FCDE, secondo un criterio di progressività che - a regime - dispone che l'accantonamento sia pari alla media del non riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale media sia calcolata considerando gli incassi in c/competenza sugli accertamenti in c/competenza di ciascun esercizio.

È ammessa la facoltà di considerare negli incassi anche quelli intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti di competenza dell'esercizio n, scorrendo di un anno la serie di riferimento.

L'ente può, con riferimento all'ultimo esercizio del quinquennio, considerare gli incassi intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti dell'esercizio n.

In tal caso occorre scorrere di un anno indietro il quinquennio di riferimento.

Il principio contabile all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 prevede per i primi esercizi la possibilità di accantonare a bilancio di previsione una quota inferiore, come evidenziato nella seguente tabella.

FASE	% DI ACCANTONAMENTO		
	2021	2022	2023
PREVISIONE	100%	100%	100%
RENDICONTO (*)	100%	100%	100%

(*) In sede di rendiconto, l'ente accantona nell'avanzo d'amministrazione l'intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio.

Stante la particolarità del momento storico che stiamo vivendo anche il periodo temporale da prendere in considerazione per la determinazione dell'accantonamento può esser oggetto di variazione.

Con riferimento al FCDE da stanziare nel bilancio di previsione 2022/2024, gli enti potranno avvalersi della facoltà introdotta dall'art. 107-bis del D.L. n. 18/2020, come modificato dall'art. 30-bis, comma 1 del D.L. n. 41/2021, che stabilisce che a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021, gli enti possono quantificare il FCDE dei titoli 1° e 3° delle entrate, accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione, calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021.

L'ente non ha tenuto conto della facoltà del DL 41/2021 art. 30-bis.

In merito alle entrate per le quali calcolare il Fondo, il principio contabile demanda al responsabile finanziario sia l'individuazione sia il livello di analisi, il quale può coincidere con la categoria ovvero scendere a livello di risorsa o di capitoli.

Le entrate per le quali si è ritenuto di procedere o di non procedere all'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità sono le seguenti:

Cap.	DESCRIZIONE	FCDE	
16	Recupero evasione IMU	SI	
72.1	Recupero evasione TARI	SI	
73	Competenza TARI	SI	

Il metodo di calcolo del fondo è quello della media semplice.

Per la composizione del FCDE si è scelto in virtù dei principi contabili di non tener conto dell'accantonamento per gli accertamenti di competenza IMU, di contro abbiamo proceduto ad un "maggior accantonamento" per le entrate da recupero evasione IMU basandoci su una posizione ancora più prudenziale rispetto al passato.

Nelle schede allegate è riportato il calcolo dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità per le singole entrate, di cui si riporta il riepilogo nella seguente tabella:

Fondo crediti di dubbia esigibilità - bilancio di previsione 2022					
Classificazione	Capitolo	Descrizione		Accantonamento minimo	Accantonamento effettivo
1		Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			
1.01		Tributi			
1.01.01.06.002	16	RECUPERO EVASIONE IMU Modalità di calcolo: Media semplice sui totali (26,42)	2022 2023 2024	34.346,00 31.704,00 31.704,00	61.539,58 67.111,05 65.396,27
1.01.01.51.001	72.1	RECUPERO TARES/TARI ANNI PRECEDENTI Modalità di calcolo: Media semplice singoli anni (72,24)	2022 2023 2024	36.120,00 36.120,00 36.120,00	36.120,00 36.120,00 36.120,00
1.01.01.51.001	73	TARI Modalità di calcolo: Media semplice singoli anni (14,16)	2022 2023 2024	105.483,22 107.170,95 108.885,73	105.483,22 107.170,95 108.885,73
		Totale Tipologia 1.01	2022 2023 2024	175.949,22 174.994,95 176.709,73	203.142,80 210.402,00 210.402,00
		Totale Titolo 1	2022 2023 2024	175.949,22 174.994,95 176.709,73	203.142,80 210.402,00 210.402,00
		Totale	2022 2023 2024	175.949,22 174.994,95 176.709,73	203.142,80 210.402,00 210.402,00

Fondi di riserva

Il Fondo di riserva è una voce che non viene impegnata ma utilizzata per far fronte nel corso dell'esercizio a spese impreviste e la cui previsione in bilancio è obbligatoria come previsto dall'art. 166, D.Lgs. 267/2000:

"1. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.

2. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.

2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione".

2-ter. Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio."

Il **Fondo di riserva** di competenza rientra nelle percentuali previste dalla legge, e precisamente:

- euro **19.931,50** per il 2022, pari a 0,60%
- euro **29.066,01** per il 2023, pari a 0,91%
- euro **22.605,93** per il 2024, pari a 0,70%

Non facendo l'ente ricorso all'anticipazione di tesoreria, non è necessario incrementare del 50% la quota d'obbligo.

Per il primo esercizio è stato inoltre stanziato un **fondo di riserva di cassa** dell'importo di €. **19.931,50**, in attuazione di quanto previsto dall'art. 166, comma 2-*quater*, del d.Lgs. n. 267/2000.

Fondo di garanzia debiti commerciali

A decorrere dall'anno 2021 (proroga disposta dalla L. n. 160/2019), con deliberazione di giunta, è iscritto nella parte corrente del bilancio nella missione 20 programma 03 un accantonamento denominato "**Fondo di garanzia debiti commerciali**", sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione (art. 1, cc. 859 e 862, L. 30 dicembre 2018, n. 145).

L'iscrizione del fondo in bilancio è obbligatoria se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente.

In ogni caso, le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, ai sensi del citato *articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013*, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (art. 1, c. 859, lett. a, e c. 868).

Verificandosi tali condizioni, lo stanziamento del fondo deve essere pari al 5% degli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi dell'esercizio in corso, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione (art. 1, c. 859, lett. a), c. 862, lett. a), e c. 863).

L'iscrizione del fondo in bilancio è, inoltre, obbligatoria anche se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente si sia ridotto di oltre il 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente, ma l'ente presenta un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali (art. 1, c. 859, lett. b).

In questo caso, lo stanziamento del fondo deve essere pari (art. 1, c. 862, lett. b), c), d) e c. 863):

- a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

I tempi di pagamento e di ritardo sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni dei crediti (art. 1, c. 861).

I tempi del ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che gli enti non hanno ancora provveduto a pagare.

Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al fondo è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione.

Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui risultano rispettati i parametri di riduzione dei tempi di pagamento e la riduzione dell'ammontare complessivo dei propri debiti commerciali. (art. 1, c. 863).

L'ente non è obbligato ad effettuare l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali rappresenta un accantonamento obbligatorio, in quanto rispetta le condizioni previsti dalla legge.

Le risultanze calcolate dalla Piattaforma Certificazione Crediti, con l'utilizzo del nuovo applicativo *AREARGS* sono le seguenti:

Calcolato da PCC		
Importo scaduto e non pagato	Note di credito	Importo scaduto e non pagato Totale
14.827,66 €	-7.686,88 €	7.140,78 €
Tempo medio ponderato di pagamento	Tempo medio ponderato di ritardo	Importo documenti ricevuti nell'esercizio
16 gg	-29 gg	1.309.887,63 €

Dove il tempo medio ponderato di pagamento rappresenta il tempo medio tra la data di pagamento e la data di scadenza dei documenti contabili mentre il tempo medio ponderato di ritardo rappresenta il tempo medio tra la data di pagamento e la data di scadenza dei documenti contabili;

L'Ente, ai fini della verifica dell'obbligo di accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali rileva non il tempo medio ponderato di pagamento ma il tempo medio ponderato di ritardo; poiché alla data del 31 dicembre 2021 presenta un valore negativo del tempo medio ponderato di ritardo pari a -29 (paga cioè con 29 giorni di anticipo rispetto al termine ordinariamente stabilito in 30 giorni) - risulta rispettoso degli obblighi previsti dal comma 859 della legge n. 145/2018, e conseguentemente non ha per il 2022 l'obbligo di disporre l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali.

Accantonamenti diversi e per passività potenziali

Nel bilancio di previsione sono stati previsti i seguenti **accantonamenti**:

DESCRIZIONE	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024
Indennità di fine mandato del sindaco	2.439,91	2.689,19	3.036,00
Fondo oneri rinnovi contrattuali	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Fondo rischi contenzioso	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Entrate e spese non ricorrenti

L'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196, relativamente alla classificazione delle entrate dello stato, distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi.

Alcune entrate sono considerate per definizione dai nuovi principi contabili come non ricorrenti, in particolare l'allegato 7 al D.lgs. 118/2011 precisa la distinzione tra entrata ricorrente e non ricorrente, a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e della spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi (vedi punto 1 lett. g).

A prescindere dall'entrata o dalla spesa a regime, il successivo punto 5 del citato allegato precisa che:

- Sono in ogni caso da considerare non ricorrenti le entrate riguardanti:
 - a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
 - b) condoni;
 - c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
 - d) entrate per eventi calamitosi; e) alienazione di immobilizzazioni;
 - e) accensioni di prestiti;
 - f) contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.
- Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:
 - a) consultazioni elettorali o referendarie locali,
 - b) ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e altri trasferimenti in c/capitale;
 - c) eventi calamitosi,
 - d) sentenze esecutive ed atti equiparati;

- e) investimenti diretti;
- f) contributi agli investimenti.

Ad eccezione delle sopra indicate entrate, possono essere definite a regime ricorrenti le entrate che si presentano con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti nel tempo. Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti a meno che non siano espressamente definiti “continuativi” dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l’erogazione.

È opportuno includere tra le entrate “non ricorrenti” anche le entrate presenti “a regime” nei bilanci dell’ente, quando presentano importi superiori alla media riscontrata nei cinque esercizi precedenti.

In questo caso le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando superano tale importo e devono essere invece considerate non ricorrenti quando tale importo viene superato.

Le entrate da concessioni pluriennali che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti sono destinate al finanziamento di interventi di investimento. (cfr. punto 3.10 del principio contabile applicato 4/2 D.Lgs.118/2011).

Nel bilancio di previsione sono allocate le seguenti entrate e spese, sia in conto capitale che di parte corrente, aventi carattere non ripetitivo anno 2022:

ENTRATE	IMPORTO	SPESE	IMPORTO
Rimborsi spese per consultazioni elettorali a carico di altre PP.AA.	€ 26.000,00	Consultazioni elettorali o referendarie locali	€ 26.000,00
Donazioni	€ 0,00	Ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale	€ 0,00
Gettiti derivanti dalla lotta all’evasione tributaria	€ 10.000,00	Sentenze esecutive e atti equiparati	
Proventi sanzioni Codice della Strada	€ 2.000,00	Manutenzioni e interventi straordinari sul patrimonio	€ 12.000,00
Entrate per eventi calamitosi	€ 0,00	Spese per eventi calamitosi	€ 0,00
Sanatorie, abusi edilizi e sanzioni	€ 0,00		
Condoni	€ 0,00		
Alienazione di immobilizzazioni	€ 153.000,00	Utilizzo alienazioni	€ 153.000,00
Accensioni di prestiti		Cofinanziamento progetti	€ 18.600,00
Contributi agli investimenti	€ 0,00	Contributi agli investimenti	€ 0,00
TOTALE ENTRATE	€ 191.000,00	TOTALE SPESE	€ 209.600,00

Entrata e Spese di natura corrente

Entrate non ricorrenti destinate a spesa corrente	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
Rimborsi spese per consultazioni elettorali a carico di altre PP.AA.	€ 26.000,00	€ 26.000,00	€ 26.000,00
Gettiti derivanti dalla lotta all’evasione tributaria	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Proventi sanzioni Codice della Strada	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 38.000,00	€ 26.000,00	€ 26.000,00
Spese non ricorrenti	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
Consultazioni elettorali o referendarie locali	€ 26.000,00	€ 26.000,00	€ 26.000,00
Manutenzioni ordinarie	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 38.000,00	€ 26.000,00	€ 26.000,00

2. **Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente e dei relativi utilizzi**

Si proceduto all'approvazione del Rendiconto 2021; pertanto il risultato di amministrazione è pari a euro **19.468,45**. Nella seguente tabella si esplicita il risultato ottenuto:

Prospetto dimostrativo risultato di amministrazione				
		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				844.431,56
RISCOSSIONI	(+)	428.612,52	2.777.643,24	3.206.255,76
PAGAMENTI	(-)	786.155,71	2.377.190,56	3.163.346,27
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			887.341,05
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			887.341,05
RESIDUI ATTIVI	(+)	1.982.603,73	773.767,21	2.756.370,94
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	576.174,80	807.295,80	1.383.470,60
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			98.999,98
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			288.216,12
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021	(=)			1.873.025,29
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021				
Parte accantonata				
Fondo crediti di dubbia esigibilità				1.580.233,61
Fondo anticipazioni liquidità DL. 35/2013				0,00
Fondo perdite società partecipate				0,00
Fondo contenzioso				150.000,00
Altri accantonamenti				17.711,80
B) Totale parte accantonata				1.747.945,41
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				82.393,20
Vincoli derivanti da trasferimenti				0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui				23.218,23
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				0,00
Altri vincoli				0,00
C) Totale parte vincolata				105.611,43
Parte destinata agli investimenti				
				0,00
D) Totale destinata agli investimenti				0,00
E) Totale parte disponibile (E = A - B - C - D)				19.468,45
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare				

Di seguito l'elenco analitico delle somme accantonate e vincolate nel Risultato di Amministrazione 2021

Avanzo accantonato

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCANTONATO	
Fondo crediti di dubbia esigibilità	1.580.233,61
Fondo contezioso	150.000,00
Altri accantonamenti	17.711,80

Avanzo Vincolato

Le quote vincolate nel risultato di amministrazione 2021 ammontano complessivamente a €. **105.6411,43**. e sono così composte:

Vincoli derivanti da leggi e principi contabili	€.	82.393,20
Vincoli derivanti da trasferimenti	€.	0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	€.	23.218,23
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	€.	0,00
Altri vincoli	€.	0,00
TOTALE	€.	105.6411,43

L'Ente, ha vincolato, come definito dai principi contabili, tra le poste del Risultato di Amministrazione la somma di **euro 20.296,00**, contenute anche una quota dell'avanzo 2020 non completamente applicate al bilancio di previsione 2021, derivante dalla Certificazione Covid-19.

Tale avanzo sarà applicato al bilancio di previsione di competenza 2022, con atti successivi, seguendo le disposizioni normative in merito al suo utilizzo.

Il bilancio di previsione dell'esercizio 2022 al momento dell'approvazione non prevede l'utilizzo delle quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione.

Si provvederà con apposita variazione di bilancio ad imputare le somme rivenienti da accantonamenti vincolati del risultato di amministrazione 2021 per la copertura dei debiti fuori bilancio.

Il principio contabile relativo alla contabilità finanziaria, al punto 9.2, prevede che, fermo restando il prioritario utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione ai provvedimenti di salvaguardia degli equilibri, *“La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:*

- a) *per la copertura dei debiti fuori bilancio;*
- b) *per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
- c) *per il finanziamento di spese di investimento;*
- d) *per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*
- e) *per l'estinzione anticipata dei prestiti.”*

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati.

Le quote del risultato di amministrazione destinate agli investimenti sono costituite dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, mentre le quote vincolate sono costituite da tutte le entrate che in base alla legge o ai principi contabili devono essere finalizzate a specifiche tipologie di spesa.

3. Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito e con le risorse disponibili

Nel triennio 2022-2024 sono previsti, così come indicato nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche, approvato con Delibera di Giunta n. 8/2022, diversi interventi negli ambiti e funzioni di competenza del Comune e opportunamente dettagliati nel D.U.P. 2022-2024.

Le risorse per i relativi finanziamenti sono stanziare nei competenti titoli di parte entrata e spesa.

4. Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.

Non risultano garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti o di altri soggetti, pubblici o privati.

5. Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata

Non sono stati attivati contratti relativi a strumenti di finanza derivata.

6. Elenco dei propri enti e organismi strumentali

Il Comune di Arnesano partecipa solo alle ATO per il sistema dei rifiuti urbani e all'Associazione dei Comuni di Ambito territoriale sociale di Lecce.

Di fatto il questo Ente non ha enti propri di natura strumentale alle proprie attività istituzionali.

Si segnala la partecipazione al GAL territoriale per la gestione specifica di finanziamenti UE.

7. Elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale

Le uniche forme di partecipazione in altri organismi da parte del Comune di Arnesano (LE), non aventi tuttavia natura di rilevanti partecipazioni societarie, che permangono rispetto alla revisione straordinaria di cui sopra, riguardano:

- GAL Valle della Cupa s.r.l., con sede legale in Trepuzzi (LE) alla Via Surbo, 34 Z.I., con una partecipazione pari al 1,16%. Tale società è stata costituita nell'anno 2016;
- GAL Valle della Cupa Nord Salento S.r.l e che tale partecipazione è pari al 1,07%. Tale società è stata costituita nell'anno 1998. Inoltre, con l'estratto del Verbale del C.d.A. del 13/05/2021, acclarato al protocollo dell'Ente n. 11265 del 18/11/2021, p stata comunicata la messa in liquidazione;

Sulla base di tali dati, l'Ente non è tenuto alla redazione del Bilancio Consolidato.

8. Equilibri di Bilancio

EQUILIBRI DI BILANCIO				
EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	887.341,05			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	98.999,98	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	3.198.566,16	3.157.414,25	3.175.697,42
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	3.327.966,14	3.202.764,25	3.221.047,42
<i>di cui: - fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		203.142,80	210.402,00	210.402,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	31.600,00	33.050,00	33.050,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-62.000,00	-78.400,00	-78.400,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti (2)	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	62.000,00	78.400,00	78.400,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) (O=G+H+I-L+M)		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2)	(+)	0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	288.216,12	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	3.083.712,33	280.800,00	7.422.248,82
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
D) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	62.000,00	78.400,00	78.400,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	3.309.928,45	202.400,00	7.343.848,82
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE (Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE (W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y)		0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):		0,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	0,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		0,00	0,00	0,00

CONCLUSIONI

Le previsioni di bilancio sono state formulate rispettando i nuovi principi contabili e gli schemi dettati dal D. Lgs. 118/2011 e s.m.i...

Sul fronte delle entrate si potranno registrare alcune modifiche nel corso della gestione, riguardanti in particolare:

- il gettito dei proventi dei beni e servizi;
- lo stanziamento definitivo del Fondo di Solidarietà comunale, per eventuali conguagli in corso d'esercizio.

In particolare si dovrà tenere conto delle mutevoli condizioni economiche/finanziarie legate alla situazione Covid-19 che potrebbero comportare ulteriori trasferimenti Statali e Regionali, anche in virtù delle decisioni sul "Recovery Plan".

Sul fronte delle spese potranno verificarsi adeguamenti del FCDE al momento della reale verifica degli incassi da accertamenti tributari che nel corso del 2022, per effetto dell'azione intrapresa negli anni precedenti, avranno una rilevanza ed un impatto molto particolare soprattutto in termini di cassa.

Stessa cosa vale su quanto detto pocanzi in merito ad eventuali risorse provenienti da trasferimenti Statali e Regionali le quali saranno oggetto di impegno a specifica destinazione.

Arnesano, 06//06/2022

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
F.to Dott. COLUCCI Pierpaolo